



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile

nella persona del Dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta per la decisione all'udienza del 26.11.2018 e vertente

TRA

[REDACTED] persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] per procura speciale a margine dell'atto di citazione

Attrice

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dell'avv. [REDACTED] che la rappresentano e difendono per procura allegata ai sensi del d. P. R. n. 123701, art. 10

Convenuta



Oggetto: rapporto bancario

Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2018, i procuratori delle parti così concludevano:

- la difesa dell'attore: "...Nel merito:

- *Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. la nullità parziale del contratto di conto corrente [REDACTED] per l'applicazione di interessi usurari alla luce delle causali di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi dalla [REDACTED]. - Accertare e dichiarare che la BANCA è debitrice nei confronti della [REDACTED] della somma di euro 16.947,24 per aver applicato, come meglio descritto in narrativa, interessi usurari al contratto di conto corrente n. [REDACTED] e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore della [REDACTED] della menzionata somma per le causali di cui in narrativa e di quella maggiore che verrà accertata in corso di causa, portando eventualmente in compensazione anche parziale il relativo ammontare con quanto risulterà nel caso ancora dovuto alla BANCA.*

- *Accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di conto corrente [REDACTED] sottoscritto dalla società attrice essendo stati applicati interessi "anatocistici" per € 8.133,67, interessi debitori per € 8.778,60, commissioni di massimo scoperto di € 353,52 nonché spese per € 7.886,52 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, emettere le relative statuizioni restitutorie e di condanna nei confronti della BANCA, portando eventualmente in compensazione anche parziale il relativo ammontare con quanto risulterà nel caso ancora dovuto alla BANCA.*

In ogni caso:

- *Ovè si accerti l'applicazione di interessi indebiti per tutte o per ciascuna delle causali innanzi esposte, rideterminare il saggio di interesse applicabile al rapporto se dovuto ed emettere le relative statuizioni di restituzione e di condanna.*



- Alla luce della nullità parziale del contratto di conto corrente [REDACTED] e della violazione da parte della BANCA anche dei principi di buona fede e correttezza, accertare e dichiarare il diritto della società [REDACTED] alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di tutte le somme indebitamente corrisposte per le causali di cui in premessa, condannando la BANCA al pagamento in favore della [REDACTED] del relativo ammontare. - Sulla scorta dei plurimi inadempimenti consumati dalla BANCA, accertare e dichiarare la sua esclusiva responsabilità contrattuale e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, anche ai sensi degli artt. 1223 e 1224 c.c., di cui sarà fornita prova in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute in sentenza.

- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA. ”;

- la difesa della convenuta: “...Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:”

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice di ripetizione, atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- respingere tutte le domande attoree;

- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, e dichiarare che la Banca [REDACTED] nulla deve alla [REDACTED] l. a nessun titolo;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari. ...”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato alla convenuta in data 19.11.2015, [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva davanti il



Tribunale di Roma la S. p. A. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire dichiarare l'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente [REDACTED] e la illegittimità di alcune clausole contrattuali nonché il risarcimento dei danni subiti a seguito del comportamento della Banca.

In particolare, a fondamento, della domanda, allegava:

1. che aveva sottoscritto con [REDACTED] in data 26.10.2007 un contratto di conto corrente [REDACTED];
2. che aveva ravvisato delle irregolarità nella gestione del conto da parte della Banca rilevate attraverso una perizia econometrica;
3. che il contratto di conto corrente era *contra legem* per usura, oggettiva e soggettiva;
4. che il contratto era nullo perché la funzione economica sociale dello stesso era illecita;
5. che erano nulle tutte le pattuizioni usurarie;
6. che la Banca aveva applicato un tasso di interesse oggettivamente superiore al tasso soglia con una illegale quantificazione di tutte le voci concorrenti a determinare l'effettivo tasso di interesse globale annuo (TAEG) rilevante, con la conseguenza che nessuna somma era dovuta a titolo di interessi sulla base di titoli parzialmente nulli fatti sottoscrivere;
7. che, a seguito del ricalcolo, erano emerse delle somme di cui era creditrice;
8. che era affetta da nullità anche la clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi;
9. che vi era l'obbligo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. di restituire le somme indebitamente percepite;



10. che il comportamento della Banca aveva creato un danno all'attività imprenditoriale che doveva essere risarcito nella misura degli interessi usurari ed anatocistici corrisposti.

Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe.

In data 3.5.2016, si costituiva parte convenuta depositando comparsa di costituzione, nella quale allegava:

1. che sussisteva la totale inammissibilità ed improcedibilità della domanda di ripetizione dell'indebito poiché il rapporto di conto corrente era ancora pendente;
2. che il contratto di conto corrente era stato validamente sottoscritto da entrambe le parti;
3. che depositava la lettera di apertura di credito per la somma di euro 28.000,00 del 05/03/2015 valida sino a revoca oltre alla lettera di apertura di credito per la somma di euro 35.000,00 del 05/03/2015 valida sino a revoca;
4. che, fermo restando che la banca riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, rappresentava che a decorrere dal 1°/07/2000, tutti i rapporti bancari gestiti dall' [REDACTED] erano stati adeguati alla delibera CICR del 9/02/00, che legittimava la predetta capitalizzazione ove gli interessi creditori e debitori fossero stati liquidati con la medesima periodicità;
5. che nell'art. [REDACTED] del contratto di apertura di conto corrente [REDACTED] era previsto che: "i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità trimestrale (e cioè fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno), portando in conto -con valuta "data di regolamento" dell'operazione- gli interessi e le commissioni nella misura stabilita [...] Il saldo risultante dalla chiusura



- periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità", per cui alcuna contestazione poteva essere avanzata in tema di illegittima applicazione degli interessi anatocistici;
6. che l'indicatore a cui fare riferimento ai fini delle verifiche ai sensi della Legge 108/96 era il TEG, unicamente nella formulazione delineata in base alle "istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" fornite da Banca d'Italia;
 7. che il perito avversario aveva, per sua stessa ammissione, utilizzato una formula del TEG che, in realtà, corrispondeva al TAEG, con le ovvie conseguenze, appunto, sull'esattezza e affidabilità dei risultati ottenuti;
 8. che la cms, anteriormente alla legge n. 2/2009, non poteva essere considerata un elemento concorrente alla determinazione del tasso di interesse ai fini del superamento del tasso soglia per l'usura;
 9. che, per quanto concerne l'usura soggettiva, parte attrice si era limitata a mere affermazioni generiche e di stile, omettendo qualsiasi riscontro concreto in ordine alla allegata grave condizione finanziaria;
 10. che la domanda di risarcimento dei danni era del tutto infondata.

Concludeva, pertanto, come riportato puntualmente in epigrafe.

Preliminarmente appare opportuno premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che la parte attrice, titolare del rapporto di conto corrente in argomento, ha instaurato il presente giudizio al fine di contestare l'applicazione, da parte della Banca convenuta, di tassi usurari e di interessi anatocistici nonché della commissione di massimo scoperto al fine di ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., disciplina espressamente richiamata nelle conclusioni ed in tutto l'atto introduttivo del giudizio nonché nella memoria di cui all'art. 183, comma, 6, n. 1 cod. proc. civ.



Per contro, la Banca convenuta ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della domanda per la pendenza del conto corrente e, nel merito, la assoluta genericità ed infondatezza delle doglianze contenute nell'atto di citazione.

Il Tribunale, data la contestazione della Banca relativa alla pendenza del conto, dichiara l'inammissibilità della domanda di ripetizione delle somme asseritamente addebitate illegittimamente con riferimento al conto corrente oggetto di causa.

Infatti, appare certamente condivisibile il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca.

Di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass. Civ. n. 24418/10).

La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostrato, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio (e la produzione di una dichiarazione redatta a stampatello senza alcun riscontro



in relazione alla effettiva trasmissione alla Banca non può avere nessuna valenza soprattutto perché successiva alla introduzione del giudizio e perché la eccezione della Banca risulta confermata in sede di comparsa conclusionale), né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi negativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro –come sopra già evidenziato- alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria.

La domanda di ripetizione proposta dalla parte attrice è, quindi, inammissibile e non può qualificarsi, peraltro, come di mero accertamento poiché non risultano allegazioni idonee a sostenere l'azione sotto il profilo dell'interesse ad agire.

In ogni caso, è opportuno ricordare che, nei giudizi promossi dal "cliente" –correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui *"Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare*



l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").

Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive –assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto, previo assolvimento dell'onere di allegazione.

Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".

Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così, di recente, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: *"Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non*



subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi



ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)", (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850 - 02).

Tale principio è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte, affermando che *"Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che, in presenza del primo estratto conto disponibile con saldo negativo per il correntista, aveva calcolato i rapporti di dare e avere con la banca previo azzeramento di detto saldo perchè ritenuto non provato con la produzione degli estratti conto risalenti alla data di apertura del rapporto)" (vds. Cass. n. 30822/2018).*

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento



contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al "cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: *"Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese"*.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: *"Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"*.

Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della



facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Manca completamente agli atti questo elemento.

Risulta depositata da parte attrice solo una email indirizzata alla Banca assolutamente generica nei suoi contenuti, priva peraltro di qualsiasi dichiarazione di disponibilità al pagamento delle spese, come previsto dal citato art. 119 TUB.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, e ritenuta assolutamente superflua la decisione delle residue domande ed eccezioni delle parti in conseguenza della ragione più liquida, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di parte attrice.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della stessa parte attrice.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da [REDACTED] [REDACTED] persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, notificato il 19.11.2015, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:

- 1) dichiara la inammissibilità della domanda;
- 2) Condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della Banca convenuta, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione sedicesima, in data 13.3.2019.

Il Giudice

Dott. Aldo Ruggiero

